

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2148

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDONE, CIVITA, FELISSARI, MONTECCHI, TOMA, BINELLI,
BRESCIA, GHEZZI, CONTI, LAVORATO, DONAZZON, SERAFINI
MASSIMO, TESTA ENRICO**

Presentata il 13 gennaio 1988

Norme per l'uso dei traccianti di evidenziazione nella commercializzazione e produzione di latte in polvere ad uso zootecnico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la CEE ha attivato da tempo un intervento nella produzione e commercializzazione del latte sostanzialmente finalizzato al contenimento delle eccedenze.

In particolare il regolamento CEE n. 1624 della Commissione del 2 luglio 1976, e successive modificazioni, reca disposizioni relative agli aiuti comunitari al latte scremato in polvere, denaturato o trasformato in alimenti composti per animali, nel territorio di un altro Stato membro.

Il Governo, in particolare con il decreto ministeriale del 20 agosto 1984 ha dettato norme di applicazione del regolamento CEE n. 1725 del 1979 relativo alla concessione di aiuti per il latte ed il latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per il bestiame.

Premesso ciò è da sottolineare che nel nostro Paese è sorto e si è consolidato negli anni, un esteso circuito commerciale

clandestino della polvere di latte ad uso zootecnico, al fine di riciclare tale prodotto nell'alimentazione umana, attuato anche attraverso la fornitura a diverse industrie di trasformazione. Questo fenomeno provoca effetti gravissimi sia per i produttori italiani di latte, vittime di fatto, di concorrenza sleale, sia per le cooperative di trasformazione e per le industrie, messe in difficoltà dalle aziende che usano in maniera fraudolenta il prodotto suddetto, con relativa dequalificazione di consistenti quote della produzione e conseguenti rischi per i consumatori. Vengono altresì segnalate altre forme di riciclaggio illecito, immettendo tale prodotto nella produzione di latte UHT intero o parzialmente scremato destinato all'alimentazione umana.

Tenuto conto degli effetti negativi che tale situazione comporta alla nostra economia agricola, in particolare con una caduta di mercato del nostro prodotto na-

zionale (30 giugno 1987 - 8 per cento circa) dovuto tra l'altro all'uso illecito di questo prodotto e della assoluta insufficienza della normativa attuale nel bloccare o quantomeno frenare l'uso improprio del prodotto, si ritiene indispensabile dotarsi di strumenti normativi più rigorosi.

In considerazione delle difficoltà registrate in questi ultimi anni a fare adottare a livello comunitario una normativa che rendesse obbligatorio l'uso di traccianti coloranti nella denaturazione del

latte destinato ad uso zootecnico, si ritiene indispensabile promuovere la presente proposta di legge, finalizzata ad introdurre l'obbligo dell'uso dei traccianti per la polvere di latte ad uso zootecnico per la importazione, commercializzazione ed utilizzazione del prodotto nel territorio nazionale.

È altresì importante stabilire sanzioni amministrative e penali più severe per chi è sorpreso alla commercializzazione, al trasporto ed all'uso improprio di tale prodotto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dal 1° gennaio 1989 nella composizione del latte e del latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per il bestiame dovranno essere presenti traccianti colorati, non nocivi, atti a rendere riconoscibile il prodotto.

2. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti criteri e modalità di impiego dei traccianti di cui al comma 1.

ART. 2.

1. Dalla data di cui all'articolo 1 è fatto divieto di importare e di mettere comunque in commercio latte e latte scremato in polvere privo del trattamento di cui al medesimo articolo.

ART. 3.

1. A chiunque ponga in commercio latte e latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per animali privo dei traccianti colorati di cui alla presente legge, o con traccianti difformi dalle connotazioni stabilite dai decreti ministeriali di cui all'articolo 1, viene applicata la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre.

2. I trasgressori subiscono, altresì, la confisca del prodotto e non possono accedere per un anno ai benefici previsti dalla legislazione vigente per la produzione e la commercializzazione del latte e del latte scremato in polvere per la produzione di alimenti per animali.